

Edizione di martedì 22 Marzo 2022

EDITORIALI

I temi della 23esima puntata di Adempimenti In Diretta

di **Laura Mazzola**

AGEVOLAZIONI

ON-Oltre Nuove imprese a tasso zero: riapertura al 24 marzo

di **Debora Reverberi**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Efficacia delle rendite catastali tra variazioni ed errori di classamento

di **Fabio Garrini**

IVA

Il principio di afferenza nell'imposta sul valore aggiunto

di **Stefano Rossetti**

DIRITTO SOCIETARIO

Contratto stipulato dell'amministratore in conflitto di interessi: il punto della Cassazione

di **Lucia Recchioni**

EDITORIALI

I temi della 23esima puntata di Adempimenti In Diretta

di **Laura Mazzola**

Alle **ore 9** consueto appuntamento con ***Adempimenti In Diretta***, giunto alla **ventitreesima puntata**.

Nella **prima sessione, dedicata all'aggiornamento**, faremo il punto in merito alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell'ultima settimana.

In riferimento alla **normativa**, dopo un accenno in merito agli **emendamenti "in cantiere" collegati al Decreto Sostegni-ter**, si vedrà il [provvedimento del 16 marzo 2022, prot. 2022/83833](#), con il quale l'Agenzia delle entrate ha reso nota la **proroga, al 7 aprile 2022, dei termini per la comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali**.

In riferimento alla prassi, l'ultima settimana ha visto la pubblicazione di **1 circolare, 2 risoluzioni, 1 faq e 20 risposte a istanze di interpello**.

In particolare, vedremo la **faq del 17 marzo** con la quale l'Amministrazione finanziaria ha chiarito **quante cessioni di crediti**, derivanti da detrazioni edilizie, possono essere effettuate e **a favore di quali soggetti**, nel caso di **comunicazioni di opzioni presentate prima del 26 febbraio 2022**.

Analizzeremo poi la [risposta 118, del 15 marzo](#), nella quale l'Amministrazione finanziaria ha chiarito la **quantificazione della quota di Iva indetraibile**, da includere nel calcolo delle spese ammesse al **superbonus**, nell'ipotesi di **opzione per lo sconto in fattura** e di applicazione del **pro-rata di detraibilità**.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, analizzeremo le seguenti **ordinanze**:

- la [n.8211 del 14 marzo](#), con la quale la Suprema Corte ha chiarito che l'**annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società di persone** ha effetto a favore di tutti i soci;
- la [n.8286 del 15 marzo](#), in tema di **residenza fiscale**, analizzata nella ventunesima puntata, con la quale la Suprema Corte ha affermato che, ai fini dell'**individuazione della sede principale degli affari e degli interessi economici**, prevalgono i **legami personali su quelli professionali**;
- la [n. 8351 del 15 marzo](#), che indica la **nullità dell'accertamento Iva** se

l'Amministrazione finanziaria non produce la **delega del capo ufficio**.

Nella **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, il collega **Stefano Rossetti** approfondirà gli **aspetti contabili e fiscali delle differenze su cambi**.

Nella **terza sessione**, riservata alle **prossime scadenze**, **riepilogheremo le scadenze di comunicazione e di versamento fino a fine mese**.

Un particolare **focus** sarà dedicato alla **determinazione del reddito e dell'imposta sostitutiva in capo ai soggetti forfetari**.

La parola passerà poi a **Melissa Farneti di Team System**, che esaminerà la **gestione dei contribuenti forfetari con TS Studio**.

Il nostro ventitreesimo appuntamento si concluderà, come sempre, con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** collegati con le tematiche trattate durante la puntata.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** si ricorda che, **a partire da questo pomeriggio alle ore 15**, sarà possibile visionare la **puntata in differita on demand**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it>/inserendo le credenziali di accesso.

AGEVOLAZIONI

ON-Oltre Nuove imprese a tasso zero: riapertura al 24 marzo

di Debora Reverberi



Con Decreto direttoriale del 16.03.2022 il Mise ha disposto la **riapertura, alle ore 12 del 24 marzo, dello sportello agevolativo della misura “ON-Oltre Nuove imprese a tasso zero”**, destinata a sostenere, con contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero, **l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, nonché l'ampliamento, la diversificazione o la trasformazione di attività esistenti, da parte di giovani e donne.**

La Legge di Bilancio 2022 ha infatti stanziato 150 milioni di euro, 50 per ciascun anno del triennio 2022-2024, a favore della **misura per l'autoimprenditorialità** istituita al Titolo I, Capo 01 del D.Lgs. 185/2000, volta a sostenere in tutto il territorio nazionale **la creazione e lo sviluppo, attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito, di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.**

I requisiti di accesso e le modalità di presentazione al soggetto gestore Invitalia sono invariati rispetto a quanto previsto dal D.M. 04.12.2020 e dalla circolare Mise n. 117378/2021.

Sono destinatarie della misura **le imprese:**

- **costituite da non più di 60 mesi** alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- **di micro e piccola dimensione**, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato I al Regolamento GBER;
- **in forma societaria;**
- la cui compagine societaria sia composta, **per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne di qualsiasi età.**

L'accesso alla misura è consentito anche alle **persone fisiche che intendono avviare un'impresa**, purché attestino l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal

soggetto gestore Invitalia.

Le iniziative imprenditoriali finanziabili devono appartenere ai seguenti **settori**:

- **produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;**
- **fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, compresi quelli afferenti all'innovazione sociale** intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;
- **commercio** di beni e servizi;
- **turismo, incluse le attività turistico-culturali** finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi.

Per le imprese costituite da non più di 36 mesi i programmi di investimento agevolabili:

- devono essere finalizzati alla realizzazione di **nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti;**
- devono prevedere **spese ammissibili entro il massimale di 1,5 milioni di euro**, comprensivo di investimenti in beni materiali e immateriali e servizi, nonché di un **eventuale importo a copertura delle esigenze di capitale circolante nel limite del 20% delle spese di investimento.**

Per le imprese costituite da oltre 36 mesi e da non più di 60 mesi, i programmi di investimento agevolabili:

- devono essere finalizzati alla realizzazione di **nuove unità produttive** ovvero al **consolidamento ed allo sviluppo di attività esistenti attraverso l'ampliamento dell'attività, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo;**
- devono prevedere **spese ammissibili entro il massimale di 3 milioni di euro**, comprensivo di investimenti in beni materiali e immateriali;
- limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo possono prevedere **l'acquisto dell'immobile sede dell'attività**, nel limite massimo del 40% dell'investimento complessivo ammissibile.

I programmi di investimento devono essere **avviati successivamente alla presentazione della domanda e realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento**, con facoltà di proroga al massimo di 6 mesi per le imprese costituite da non più di 36 mesi e di 12 mesi per le imprese costituite da oltre 36 mesi.

L'incentivo prevede la concessione di:

- **un mix tra finanziamenti agevolati a tasso zero** di durata massima pari a 10 anni e **contributi a fondo perduto**, per un importo **complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile**;
- **servizi di tutoraggio tecnico-gestionale**, per le sole imprese costituite da non più di 36 mesi.

Quanto al **contributo a fondo perduto**, esso è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

- **per le imprese costituite da non più di 36 mesi, in misura pari al 20%** delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, brevetti e licenze d'uso e a **copertura delle esigenze di capitale circolante** ammissibili (materie prime e servizi necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa);
- **per le imprese costituite da non più di 60 mesi, in misura pari al 15%** delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi.

Le agevolazioni sono concesse, sulla base di una **procedura valutativa con procedimento a sportello**, ai sensi e nei limiti del **regolamento *de minimis***.

L'iter di valutazione delle domande prevede **due fasi**:

- un primo colloquio di approfondimento per la **verifica delle competenze tecniche, organizzative e gestionali del team imprenditoriale** e la coerenza interna del progetto; in caso di esito positivo è richiesta l'integrazione della presentazione della domanda con informazioni relative al piano economico -finanziario del progetto;
- un secondo colloquio di approfondimento per valutare la **sostenibilità economico-finanziaria del progetto in relazione alle spese previste e alle agevolazioni richieste**.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Efficacia delle rendite catastali tra variazioni ed errori di classamento

di **Fabio Garrini**

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **tassazione dei fabbricati**, in particolar modo con riferimento alla determinazione dei tributi locali, è ancorata ad un **dato rilevabile dagli atti catastali: la rendita**.

Da oltre vent'anni la determinazione della rendita catastale è regolata dalla cosiddetta **procedura DOCFA**, introdotta dal D.M. 701/1994, in base alla quale la **rendita viene iscritta su istanza del contribuente (cosiddetta "rendita proposta")** e l'ufficio ha un determinato lasso di tempo (pari a dodici mesi) entro il quale **intervenire per modificare quando proposto**.

In relazione **all'efficacia fiscale** della rendita, come noto [l'articolo 74, comma 1, L. 342/2000](#) impone che *"A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono **efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione**, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita"*.

Evidentemente le costituzioni o variazioni catastali presentate agli uffici competenti con procedura DOCFA non rientrano nell'ambito di applicazione del citato **articolo 74**, con la conseguenza che **non sussiste alcun obbligo di notifica da parte dell'ufficio** e l'atto attributivo o modificativo della rendita catastale ha **efficacia immediata**, dal giorno stesso di presentazione (sul punto si veda quanto affermato nella **circolare 4/FL/2001**).

Malgrado questo porti ad una **determinazione oggettiva dell'imposta dovuta**, occorre chiedersi se effettivamente la rendita iscritta in quel momento agli atti catastali **sia valida e possa essere utilizzata** per il calcolo del tributo.

La rettifica della rendita

Un primo aspetto da valutare riguarda la constatazione di un possibile **vizio** nell'attribuzione della rendita catastale.

Sul punto l'Agenzia del Territorio ([circolare 11/E/2005](#) e [1/T/2007](#)) ha affermato che la **nuova rendita attribuita** (a nulla rileva che l'innescò per la correzione derivi da una richiesta del contribuente oppure avvenga d'ufficio) che sostituisce quella viziata iscritta agli atti, quando il riesame sia finalizzato ad **eliminare incongruenze** derivanti da semplici errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell'estimo catastale, deve essere fatta **risalire al momento dell'originario classamento**.

Al riguardo si è formata una costante posizione giurisprudenziale che porta ad affermare che, quando l'errore di classamento sia imputabile ad un **errore commesso dal contribuente**, la nuova rendita esplica **efficacia dalla data della richiesta di rettifica** (si veda in particolare la sentenza Cassazione n. 20463/2017).

Analogo principio è stato espresso nella [sentenza n. 21097/2019](#), attraverso la quale la **Cassazione nega la retroattività della categoria D/10** (e dei conseguenti vantaggi fiscali per i **fabbricati rurali**) quando l'errore del classamento (che aveva posto l'immobile in diversa categoria) **risultava imputabile al contribuente**.

Principio poi confermato nella **sentenza n. 24279/2019**, nella quale l'erroneo classamento da parte di un contribuente di un immobile in D/7 in luogo della corretta **categoria E/3**, ha causato la perdita della possibilità di fruire dell'esenzione prevista per quest'ultima categoria (la categoria E/3 risulta infatti efficace solo **dalla data in cui il contribuente ha chiesto la rettifica**). Si tratta di un caso sostanzialmente identico a quello esaminato nella precedente [sentenza n. 11448/2018](#).

La variazione della rendita

Esaminata l'ipotesi della correzione degli errori, occorre valutare un diverso aspetto, attinente la possibilità attribuita agli uffici catastali di **modificare la rendita proposta dal contribuente**.

Su questi aspetti consta un recentissimo documento di prassi (si tratta della [circolare 7/E/2022](#)) che propone un punto della situazione, ponendosi in continuità con una consolidata posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità.

In relazione alla questione in esame, il primo tema da valutare è il **termine** entro il quale l'ufficio può procedere a modificare la rendita proposta: in altri termini, i 12 mesi normativamente stabiliti sono un termine invalicabile?

Tale termine va qualificato come **ordinatorio, non perentorio**: questo significa che il **decorso del termine di un anno previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva non**

comporta la decadenza per l'Amministrazione dal potere di verifica.

La seconda questione attiene invece l'**efficacia** da attribuire alla rendita modificata, in rapporto al tenore del richiamato [articolo 74, comma 1, L. 342/2000](#), secondo il quale **gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari.**

Il riferimento giurisprudenziale principale è la **sentenza a Sezioni Unite n. 3160/2011**, nel cui solco si è posta tutta giurisprudenza successiva di legittimità.

In tale pronuncia si coglie che l'inciso secondo cui l'efficacia opera "*solo a decorrere dalla loro notificazione*" indica l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma **non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata** a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.

Pertanto, riepilogando sul punto, occorre distinguere:

- **l'efficacia** della rendita catastale modificata, coincidente con la data di notificazione dell'atto attributivo della rendita;
- **l'utilizzabilità** della medesima, coincidente con il momento a partire dal quale l'ente impositore può applicare la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d'imposta non definite ("sospese", ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso).

Tali conclusioni sono peraltro state ribadite dalla Suprema Corte nelle recenti ordinanze n. 9963/2021, n. 8197/2021, n. 8198/2021 e n. 29898/2022.

Si pensi al seguente **esempio concreto**: il contribuente ha presentato un accatastamento di un appartamento il 15.10.2019 con rendita di 1.000 e gli uffici catastali hanno notificato il 15.02.2022 un provvedimento con il quale tale rendita è stata **rettificata** a 1.500.

In forza dell'[articolo 74, comma 1, L. 342/2000](#) (secondo l'interpretazione oggi consolidata) il comune potrà utilizzare tale rendita per emettere **accertamento in rettifica solo a decorrere dal 15.02.2022**, ma potrà **pretendere la differenza d'imposta sin dalla data dell'originario classamento**, ossia il 15.10.2019.

IVA

Il principio di afferenza nell'imposta sul valore aggiunto

di **Stefano Rossetti**



L'imposta sul valore aggiunto può essere portata in detrazione, ai sensi dell'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#), solo se gli acquisti di prestazioni di servizi e beni sono **affendenti** ad operazioni che non siano esenti o escluse dall'imposta.

In altre parole, solo l'effettuazione di operazioni imponibili (e assimilate) permettono ai contribuenti di **poter recuperare l'imposta assolta all'atto dell'acquisto**.

Il principio di afferenza, dunque, prevede che vi sia un **nesso diretto, concreto e attuale** tra l'acquisto (operazione passiva) e la vendita (operazione attiva) che permetta di applicare il meccanismo di trasmissione dell'imposta sul valore aggiunto, mediante detrazione e rivalsa, in modo tale da poterla "scaricare" sul consumatore finale (o sugli operatori economici con diritto alla detrazione oggettivamente o soggettivamente limitato).

Da quanto sopra si evince chiaramente come la concreta attuazione del diritto alla detrazione comporti un **esercizio prospettico** di valutazione delle operazioni; infatti, le operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sono quelle attive che, notoriamente, vengono poste in essere successivamente a quelle passive e da qui sorge la necessità per il soggetto passivo di "immaginare" quale possa essere il collegamento tra le operazioni passive e quelle attive.

Quanto sopra è particolarmente evidente, all'atto pratico, quando si parla di omaggi di **beni prodotti e/o commercializzati dall'impresa**. Si immagini un imprenditore che svolge un'attività di mera rivendita che intenda omaggiare i suoi clienti più fedeli con i beni che costituiscono l'oggetto dell'attività. In una siffatta situazione si possono verificare due situazioni:

- **l'imprenditore acquista dei beni e, all'atto dell'acquisto, già è consapevole che saranno destinati ad omaggi.** In base al principio dell'afferenza, l'imprenditore, in tale ipotesi, **non deve operare il diritto alla detrazione** all'atto dell'acquisto in quanto l'operazione attiva afferente sarà esclusa ai sensi del punto 4) del comma 2 dell'[articolo 2 D.P.R. 633/1972](#);

- **l'imprenditore acquista dei beni per destinarli alla rivendita.** In tale ipotesi, in considerazione del fatto che l'operazione di acquisto è **potenzialmente afferente a operazioni attive imponibili**, esercita il **diritto alla detrazione**. Tuttavia, parte di tali beni rimangono invenduti e così decide di destinarli ad omaggi per i clienti. In tale ipotesi l'**omaggio** (seppur rappresenti un'operazione priva di corrispettivo) **dovrà essere assoggettato da Iva** (con o senza rivalsa).

Sotto il profilo normativo, il principio di afferenza è sancito dal comma 2 dell'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#) secondo cui ***“non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti ad operazioni esenti o comunque non soggette, salvo il disposto dell'articolo 19-bis2”***.

Il riferimento all'[articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972](#), che disciplina la **rettifica della detrazione**, permette di correggere, appunto mediante rettifica, la detrazione inizialmente operata **se dovesse mutare nel corso del periodo d'imposta** (ovvero nel periodo di monitoraggio in caso di beni ammortizzabili o immobili) il rapporto di afferenza tra operazioni passive e attive.

Inoltre, il [comma 3](#) dell'articolo 19 D.P.R. 633/1972, ai fini del principio di afferenza, considerata **assimilate alle operazioni imponibili** (che conferiscono il diritto alla detrazione) le seguenti operazioni:

- **le cessioni all'esportazione ex [articolo 8 D.P.R. 633/1972](#);**
- **le operazioni assimilate alle esportazioni ex [articolo 8-bis D.P.R. 633/1972](#);**
- **i servizi internazionali ex [articolo 9 D.P.R. 633/1972](#);**
- **le cessioni intracomunitarie ex [articolo 41 D.L. 331/1993](#);**
- le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'[articolo 10 D.P.R. 633/1972](#) (in linea generale operazioni bancarie ed assicurative), effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Unione Europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dall'Unione;
- **operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;**
- operazioni di cui all'[articolo 2, comma 3, lettere a\), b\), d\) ed f\), D.P.R. 633/1972](#) (cessioni che hanno per oggetto denaro e crediti, cessioni e conferimenti di azienda o rami di azienda; le cessioni di campioni gratuiti di modico valore contrassegnati; passaggi di beni in dipendenza di operazioni straordinarie);
- cessioni di cui all'[articolo 10, numero 11\), D.P.R. 633/1972](#), effettuate da soggetti che **producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;**
- **operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui all'[articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972](#),** concernente disposizioni relative a particolari settori.

DIRITTO SOCIETARIO

Contratto stipulato dell'amministratore in conflitto di interessi: il punto della Cassazione

di Lucia Recchioni



Con l'**ordinanza n. 9054**, depositata ieri, 21 marzo, la Corte di Cassazione si è soffermata su un'ipotesi di contratto stipulato dall'**amministratore** in **conflitto di interessi**, fornendo interessanti precisazioni.

Una società stipulava **contratti di consulenza ed agenzia pubblicitaria** con un'altra **società** nella cui compagine societaria aveva una **partecipazione rilevante** (pari al 25%) il **direttore generale** della prima. Il suddetto direttore generale rivestiva anche la carica di **amministratore** nell'altra società.

Il contratto stipulato prevedeva un **corrispettivo notevolmente superiore** a quello di norma praticato tra società per servizi analoghi, assicurando quindi un **significativo vantaggio per l'altra società**.

Si poteva pertanto ritenere che il **direttore generale** avesse sottoscritto i richiamati contratti proprio in vista della sua **fuoriuscita** dalla prima società, potendosi in questo modo garantire un'**elevata redditività** nella seconda, di cui era sia **socio** che **amministratore**.

Nell'analizzare la questione la **Corte di Cassazione** ha dapprima ritenuto necessario soffermare l'attenzione sulla **corretta interpretazione di tre distinte norme**:

- l'[articolo 1394 cod. civ.](#), disciplinante l'istituto della **rappresentanza**, in forza del quale "*il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo*";
- gli [articoli 2773 e 2391 cod. civ.](#), il primo dei quali disciplinante i casi di **delibera di assemblea dei soci di SpA approvata con il voto determinante** di coloro che presentano un **interesse in conflitto** con quello della società, mentre, il **secondo**, dedicato agli

interessi degli amministratori delle SpA, in virtù del quale **l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse** che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, **precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata**; se si tratta di **amministratore delegato**, deve altresì **astenersi** dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di **amministratore unico**, deve **darne notizia anche alla prima assemblea utile**.

A tal proposito la Corte di Cassazione evidenzia che, **nella fattispecie prevista dall'[articolo 1394 cod. civ.](#)**, il **conflitto di interessi si manifesta al momento dell'esercizio del potere rappresentativo** (e, quindi, la disposizione trova applicazione **in assenza di preventiva deliberazione**), mentre le fattispecie previste dalle altre due disposizioni codicistiche, ovvero gli **[articoli 2773 e 2391 cod. civ.](#)** si manifestano **al momento dell'esercizio del potere deliberativo** (rispettivamente, in sede di **assemblea** e di **consiglio di amministrazione**).

Nel caso di specie, **non essendovi stata alcuna deliberazione da parte di un organo collegiale, può ritenersi pienamente operate l'[articolo 1394 cod. civ.](#)**

Ai sensi della richiamata disposizione, pertanto, i giudici d'appello hanno correttamente attribuito rilievo alla **potenzialità del pregiudizio per la parte rappresentata**, non essendo invece necessario provare che l'atto sia stato effettivamente vantaggioso per una parte e svantaggioso per l'altra.

Il **conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato** costituisce quindi **causa di annullabilità del contratto** quando il rappresentante, anziché tendere alla tutela degli interessi del rappresentato, persegue **interessi propri o di terzi**, comunque **inconciliabili** con quelli del rappresentato.

A nulla rileva, poi, la circostanza che **la società fosse a conoscenza del negozio giuridico annullabile, non potendo l'esecuzione del contratto essere idonea a garantire la convalida dello stesso**. Nel caso in esame, infatti, **non trova applicazione il disposto dell'[articolo 2391 cod. civ.](#)**, e, **comunque**, l'approvazione del bilancio **non costituisce ratifica tacita** dell'operato dell'amministratore in conflitto di interessi.

Per la **convalida** degli atti posti in essere dagli amministratori in conflitto di interesse **deve infatti risultare accertata, univocamente, la volontà specifica di fare proprio l'atto posto in essere dal rappresentante**.